


In arrivo tre decreti attuativi dell'Autorità per l'energia. Tre vie per incassare gli incentivi

Aiuti al biometano messo in rete

Agevolato anche l'utilizzo per cogenerazione e trasporto

DI CINZIA DE STEFANIS

In arrivo gli incentivi per il biometano allacciato alle reti di gas naturale. Tre le modalità di incentivazione a seconda che il biometano sia immesso in rete, usato per la cogenerazione o venduto come carburante per i trasporti. Per l'immissione in rete il produttore avrà diritto per vent'anni a una tariffa premio pari al doppio del prezzo del mercato del



gas naturale nel 2012, meno il prezzo mensile del gas stesso, se vende il gas direttamente sul mercato. Il biometano immesso dal soggetto produttore nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti sarà incentivato tramite il rilascio, al soggetto che lo immette in consumo nei trasporti, per un periodo di vent'anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio, di certificati di immissione in consumo di biocarburanti. Gli incentivi al biometano usato per la cogenerazione saranno costituiti dalle tariffe per l'energia elettrica prevista per il biogas al netto dei consumi energetici dell'impianto di cogenerazione ad alto rendimento. L'utilizzo del biometano per la generazione elettrica sarà sottratto alle procedure di aste e registri, pur rientrando nei tetti massimi di spesa previsti per le rinnovabili non fotovoltaiche. Queste le misure incentivanti per il biometano allacciato alle reti di gas naturale contenute nei decreti dell'Autorità per l'energia di cui *ItaliaOggi* anticipa i contenuti. I decreti sono attuativi del decreto interministeriale 5 dicembre 2013 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2013 n. 295) che ha definito nel dettaglio le modalità di utilizzo del biometano e l'entità degli specifici incentivi. Tali disposizioni sono riportate negli articoli 3, 4 e 5 del decreto medesimo.

L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011 ha disposto che l'Aeegsi emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. L'Aeegsi, con propria deliberazione (n. 120/11) ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale, cui ha fatto seguito la pubblicazione del

documento per la consultazione n. 160/2012 ed il successivo documento n. 498/2014 in materia di «regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano». In tali documenti sono stati illustrati gli orientamenti per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e gli orientamenti inerenti alla regolazione delle allocazioni dell'immissione in rete del biometano, nonché per l'individuazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione della quantità di biometano incentivabile e dei consumi energetici degli impianti, ai sensi delle disposizioni del citato decreto 5 dicembre 2013.

| Le novità | |
|--|---|
| Gli incentivi per il biometano | Tre le modalità di incentivazione per il biometano allacciato alle reti di gas naturale: - biometano immesso in rete - biometano usato per la cogenerazione - biometano venduto come carburante per i trasporti |
| Biometano immesso in rete | Per l'immissione in rete il produttore avrà diritto per vent'anni a una tariffa premio pari al doppio del prezzo del mercato del gas naturale nel 2012, meno il prezzo mensile del gas stesso, se vende il gas direttamente sul mercato. Saranno previste maggiorazioni del 10% per gli impianti più piccoli, con capacità produttiva inferiore ai 500 metri cubi standard ora (500 Sm ³ /ora) e una riduzione del 10% per i più grandi, oltre i 1000 Sm ³ /ora |
| Biometano come carburante da autotrazione | Rilascio, per vent'anni, dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti. Il dlgs 28/11 ha già stabilito che ai biocarburanti ottenuti da sottoprodotti o da rifiuti sia riconosciuto il raddoppio dei certificati di immissione |
| Biometano usato per la cogenerazione | Tariffe per l'energia elettrica prevista per il biogas al netto dei consumi energetici dell'impianto di cogenerazione ad alto rendimento. Questa modalità consentirà una generazione elettrica con un'efficienza nettamente superiore a quella ottenuta direttamente dal biogas |

Istituiti nel 1976 saranno sostituiti con placet non trasferibili

Oggi la fine dei diritti d'impianto dei vigneti

da Bruxelles
ANGELO DI MAMBRO

Saranno pubblicati oggi dalla Commissione europea gli atti formali che sanciscono la fine del sistema dei diritti d'impianto dei vigneti. Istituiti nel 1976, dal 2016 i diritti saranno sostituiti da un regime di autorizzazioni non trasferibili che durerà fino al 2030. Il nuovo sistema fissa una crescita limitata all'1% l'anno delle superfici vitate del territorio nazionale. Per l'Italia, la percentuale si traduce in circa 6.500 ettari l'anno di vigneti. Per quanto riguarda le nuove autorizzazioni, inoltre, gli atti adottati oggi definiscono nei dettagli un regime di controllo più stringente, attraverso criteri di ammissibilità e priorità da parte di stati e regioni con precisi impegni da parte del produttore all'atto della domanda, per i vigneti destinati alla produzione di bottiglie con etichetta Dop (Dop e Docg) e Igp (Igt). Per quanto concerne i diritti di reimpianto, l'Italia si avvarrà della possibilità di sfruttare il regime di transizione previsto dal regolamento Ce/1308/2013 (Ocm unica). Così, i diritti non utilizzati ed ancora validi al 31 dicembre 2015 potranno essere convertiti in autorizza-

| Il sistema delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti | | | |
|--|---|--|--|
| In vigore | Periodo di transizione | Ampliamento superfici | Vini Dop e Igp |
| | Conversione dei vecchi diritti in autorizzazioni fino al 2020. Trasferimento tra privati fino al 31-12-2015 | Tetto all'1% del totale delle superfici vitate per paese | Nuove norme di controllo contro le usurpazioni |
| Dal 2016 al 2030 | | | |



zioni su richiesta del produttore entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Resta tassativo il divieto di trasferimento dei diritti tra produttori dopo il 1° gennaio 2016. I diritti di reimpianto ancora in portafoglio alle aziende italiane dovrebbero aggirarsi sui 46.000 ettari. Per facilitare lo scambio dei diritti prima della fine dell'anno, diminuire il rischio di non utilizzo e calmarne i prezzi in forte aumento, lo scorso febbraio il governo è intervenuto con un decreto del ministero delle politiche agricole superando i blocchi che impedivano il trasferimento tra regioni diverse. Dopo la dismissione delle quote latte, il vino resterà l'unico settore della produzione agricola Ue con un sistema di controllo del potenziale produttivo, visto che nel 2017 anche le quote zucchero diventeranno un ricordo.

NUOVE REGOLE

Carni, origini più chiare dal 1° aprile

Dal 1° aprile più chiara l'origine delle carni di specie suina, ovina o caprina e volatili. Secondo le nuove regole, le carni di maiale, pollo, pecora e capra i cui animali sono nati, allevati e macellati nello stesso stato membro potranno riportare l'origine in etichetta dello stato produttore o di un paese terzo. Negli altri casi verrà indicato «l'allevamento e il luogo di macellazione sull'etichetta». Tutto questo grazie all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 1337/2013. Il regolamento si applica alle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina o caprina e di volatili. Nei casi in cui l'animale sia stato allevato in vari stati membri o paesi terzi e il periodo di allevamento non possa essere rispettato, dev'essere prevista un'indicazione adeguata del luogo di allevamento in modo che le esigenze dei consumatori siano maggiormente soddisfatte e si evitino inutili complessità sull'etichetta. Vengono inoltre previste regole per le confezioni contenenti carne in pezzi, della stessa specie o di specie diverse, ottenuta da animali allevati e macellati in vari stati membri, o paesi terzi.